

DISOBEDIENZA CIVILE E NONVIOLENZA IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA

Una riflessione nel 50° anniversario dell'approvazione della legge 772 che riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare.

Incontro con Giuliano Pontara in dialogo con Barbara Pezzini

Fondazione Serughetti La Porta, 19/10/2022

Introduzione: Paolo Vitali

... a Giuliano Pontara (Filosofia pratica, Univ. di Stoccolma; peace researcher) abbiamo chiesto di aiutarci a riprendere i fili del tema della disobbedienza civile, le forme della obiezione civile non violenta nel quadro di una società democratica come la nostra. Due i punti che ci stanno più a cuore, su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando come Fondazione:

- quale difesa per quale patria
 - rapporto tra obiezione di coscienza e Costituzione repubblicana
- rapporto tra principio pacifista e dovere di difesa della patria
 - intreccio tra odc nelle sue varie forme e stato di salute della democrazia

Ci è parso inoltre fondamentale chiedere a Barbara Pezzini (Diritto costituzionale, Università di Bergamo) di essere qui stasera e di entrare in dialogo con Giuliano sul rapporto tra disobbedienza civile e Costituzione, tema che vogliamo tener presente e continuare a scandagliare nel nostro lavoro come Fondazione. Ci proponiamo anche di provare a chiarire il significato di alcune parole chiave vista la grande confusione e spesso l'inappropriatezza con cui vengono usate nei media.

GIULIANO PONTARA

Il tema di questa mia relazione è la giustificazione morale della disubbidienza civile in una società democratica.

Anzitutto occorre intendersi sul significato dei termini obiezione di coscienza e disubbidienza civile. Ai fini della chiarezza del discorso è opportuno tenerli distinti.

Per obiezione di coscienza intendo disubbidienza intenzionale di una legge vigente motivata da ragioni morali e compiuta allo scopo di mantenere pura la propria integrità morale e non al fine di influire sul cambiamento della legge disobbedita o di influire, attraverso l'atto di disobbedienza, sul cambiamento di una decisione o linea sociale o politica ritenuta moralmente inaccettabile. Per esempio, nella storia della obiezione di coscienza al servizio militare in Italia, gli atti dei circa settecento

testimoni di Geova che rifiutarono di prestare il servizio militare per ragioni etico-religiose, sono atti di obiezione di coscienza. Inoltre l'obiezione di coscienza può anche essere fatta segretamente, come la fa chi per ragioni morali nasconde degli stranieri clandestini che il governo intende estradare, o come fa un medico che, per ragioni morali, pratica segretamente l'eutanasia a un paziente che lo implora di mettere fine al proprio calvario di sofferenze. Quando invece un atto di obiezione di coscienza è fatto a scopi politici, tale atto è un atto di disubbidienza civile.

In Italia il termine "obiezione di coscienza" ha subito un profondo cambiamento semantico in conseguenza della legge punitiva del 1972 che introduceva il servizio civile alternativo al servizio militare. Un ulteriore cambiamento è avvenuto con la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza che riconosce ai medici un diritto di rifiutarsi per ragioni di coscienza di praticare l'aborto. Tradizionalmente, l'obiezione di coscienza è un reato in quanto è la trasgressione di una legge. Ma quando un certo tipo di rifiuto di certe pratiche motivato da ragioni di coscienza viene autorizzato dalla legge come diritto, tale rifiuto, non essendo più un reato, è più opportuno caratterizzarlo non come obiezione di coscienza bensì come una libertà di coscienza.

Vengo ora al termine "disubbidienza civile". Vi sono varie definizioni di tale termine, e quale sia più adeguata dipende dal contesto in cui figura. Il contesto rilevante è qui costituito dalla questione della giustificabilità di atti di disobbedienza civile in una società democratica. Muovo dalla seguente definizione come adeguata in tale contesto:

Un atto di diuobbedienza civile è la trasgressione intenzionale e selettiva di una legge che soddisfa sei condizioni:

1. L'atto di disubbidienza è compiuto con *scopi politici* nel senso lato che esso è effettuato allo scopo diretto di fare pressione per il cambiamento della legge che viene trasgredita in quanto giudicata ingiusta o per altre ragioni moralmente inaccettabile, oppure allo scopo indiretto di protestare contro e cercare di cambiare una decisione o linea politica giudicata moralmente sbagliata.
2. L'atto di disubbidienza è fatto in pubblico e non in clandestino. Tale qualità è cruciale in quanto l'atto di disubbidienza vuole essere un atto comunicativo che si rivolge a un ampio pubblico; ciò sua volta comporta che il soggetto disubbidiente è disposto a spiegare bene in pubblico le ragioni della propria disubbidienza.
3. L'atto di disubbidienza è nonviolento. Quale nonviolenza? La questione è notoriamente complessa in quanto la nozione di nonviolenza può essere definita in vari modi. Per caratterizzare un atto di disubbidienza come nonviolento occorre che, che come minimo, esso sia esente da ogni forma di violenza fisica e minaccia di essa, ivi inclusa la violenza verbale. C'è la complessa concezione gandiana della nonviolenza e un atto di disobbedienza civile può ovviamente essere compiuto in conformità con essa. Ma è opportuno che un atto conforme alla nonviolenza gandiana sia considerato, per usare un termine tipico di Aldo Capitini, una libera aggiunta.

4. Il soggetto che compie un atto di disubbidienza civile è un *cives*, un cittadino di fede democratica che obbedisce alla legge e magari riconosce anche un obbligo morale di obbedienza a essa, e per il quale, quindi, la disubbidienza selettiva di una certa legge costituisce una eccezione.

5. In quanto cittadino di fede democratica rispettoso della legge, il disubbidiente civile è disposto ad accettare le conseguenze legali del suo atto: non cerca di sottrarsi al processo intentato contro di lui e non cerca di sottrarsi alla sanzione prevista dalla legge.

6. Da ultimo, il cittadino disubbidisce *per ragioni morali*. Qui sorgono problemi. Anzitutto, esigendo che il soggetto disubbidiente sia motivato da "ragioni morali", non si richiede che le ragioni invocate siano buone, valide o corrette. La bontà, validità o correttezza delle ragioni morali in base alle quali un soggetto motiva un suo atto di infrazione intenzionale della legge vigente è una questione ulteriore la quale non riguarda il problema se l'atto del soggetto sia caratterizzabile come disubbidienza civile, bensì il problema se l'atto che il soggetto in coscienza ritiene moralmente doveroso sia effettivamente giustificabile.

Ma rimane il problema di specificare che cosa si intende per "ragioni morali", non in quanto l'opposto di "ragioni immorali", ma in quanto distinto da altri tipi di ragioni (prudenziali, giuridiche, ecc.). Questo è un problema complesso e dibattuto nell'ambito della filosofia morale. Non entro qui nei dettagli. Come minimo le ragioni morali di un soggetto sono tutte quelle ragioni che lo motivano a fare certe scelte in base ad accettati principi generali che soddisfano due condizioni: 1) riguardano i rapporti con gli altri (e non gli interessi egoistici del soggetto), e 2) sono tali che il soggetto è disposto ad applicarli in modo coerente e imparziale. Questa caratterizzazione generica è abbastanza lata da includere sia ragioni fondate su principi laici sia ragioni fondate su principi religiosi, come un principio che prescrive di agire conformemente ai dettami di questa o quella autorità religiosa, o di questo o quello testo considerato sacro, o ai comandi di Dio come direttamente esperiti nella propria coscienza. Ma anche in assenza di una precisa definizione della nozione di ragioni morali, l'accettazione delle conseguenze giuridiche e penali da parte dei disubbidienti è la testimonianza pubblica della serietà delle loro ragioni

Riassumo: un atto di disubbidienza civile è la trasgressione intenzionale e selettiva di una legge (1) motivato da ragioni morali, (2) esercitato a scopi politici, (3) compiuto pubblicamente, (4) in modo nonviolento, (5) da parte di cittadini di fede democratica, (6) che accettano le conseguenze giuridiche che il loro atto comporta.

Il problema è dunque se atti di disubbidienza civile così intesa siano moralmente giustificabili in una società democratica.

La questione investe il problema più generale della giustificabilità morale delle nostre azioni sia individuali sia collettive: anche questo è un problema centrale della filosofia morale nell'ambito della quale si cerca di stabilire criticamente quale sia la dottrina etica corretta, o quanto meno quella tutto sommato più plausibile. Non è possibile qui

inoltrarsi nella discussione di questo complesso e difficile problema che divide i fautori di diverse dottrine etiche conseguenzialiste, deontologiche, contrattualiste, varie forme di etica delle virtù, e altre.

Mi limito a prendere in considerazione la questione particolare della giustificabilità di atti di disubbidienza civile in una società democratica.

Per cominciare, occorre anzitutto esaminare brevemente tre argomenti volti a sostenere la tesi della ingiustificabilità.

Primo argomento. L'argomento fondato sull'obbligo politico. Lo stato democratico è uno stato fondato sul consenso dei cittadini in base a due principi fondamentali: il principio di uguaglianza del potere, e il principio di rispetto per l'autonomia della persona. Di conseguenza, in uno stato democratico ciascuna persona ha un diritto di partecipazione (definito da regole procedurali che si suppongono accettate da tutti coloro che partecipano) al processo che, nella libertà di informazione e dibattito, attraverso il voto e in base ai principi di rappresentanza e di maggioranza, sfocia nella formazione della volontà dello stato espressa attraverso la legge. Fruendo di tale diritto di partecipazione, il cittadino di uno stato democratico dà implicitamente il proprio consenso alla legge che è il risultato di un processo democratico. Da questo consenso deriva uno speciale obbligo morale cui soggiace ogni cittadino di obbedire alla legge. Quest'obbligo - spesso chiamato obbligo politico - è particolarmente vincolante, ragion per cui in un ordinamento democratico la disubbidienza civile è del tutto ingiustificabile.

È una questione dibattuta se il consenso fondi un tale obbligo politico. Tuttavia, a sostegno di tale obbligo sono stati forniti anche altri argomenti. Comunque sia, pur concedendo che tale obbligo può essere ben fondato, esso tuttavia non può plausibilmente essere considerato come unico e assoluto. Non conosco nessuna dottrina etica che consista in questo unico obbligo come assoluto. Infatti, i sostenitori di dottrine deontologiche sostengono che vi è una pluralità di obblighi morali cosiddetti *prima facie*, nessuno dei quali è assoluto e ha sempre precedenza su ogni altro con il quale può venire in conflitto. Ciò comporta che si possono pensare situazioni in cui atti di disubbidienza civile in una società democratica possono essere moralmente giustificati in quanto necessari per onorare un qualche obbligo morale che entra in conflitto con l'obbligo politico e che, nelle situazioni in questione, soverchia quest'ultimo.

Secondo argomento. L'argomento della china scivolosa. In una società democratica la disubbidienza civile è ingiustificabile in quanto conduce a un indebolimento generale del rispetto per la legge. In particolare, può condurre a una inflazione di gruppi che ricorrono alla disubbidienza civile al fine di raggiungere un qualsiasi obiettivo che ritengano desiderabile.

La contro obiezione è che atti di disubbidienza civile in una società democratica sono, per definizione, atti eccezionali fatti da cittadini di fede democratica; la pubblicità e la nonviolenza dei loro atti, assieme all'accettazione delle conseguenze giuridiche e

penali che i loro atti comportano, sono una ferma testimonianza pubblica del loro rispetto per la legge; l'accettazione delle conseguenze penali dei propri atti di disobbedienza comporta infatti che l'obbligo di rispettare la legge viene pubblicamente onorato. Ciò milita a sostegno della tesi che la disubbidienza civile in una società democratica non conduce a un indebolimento generale del rispetto per la legge. Ovviamente, per verificare questa tesi occorrono ricerche empiriche.

Terzo argomento. L'argomento della inutilità. In una società democratica la disubbidienza civile non è giustificabile per il semplice fatto che è inutile: le varie forme di azione legale e costituzionale per protestare contro o cercare di cambiare una certa legge o politica sono tante e tali da garantire pur sempre la possibilità di perseguire tramite esse quegli obiettivi cui il disobbediente civile mira.

Ma qui sorge il problema della efficacia. Si concede che in un sistema democratico un atto di disubbidienza civile è giustificabile solo a condizione che si siano prima esplorate seriamente le varie possibilità di intervento legale, costituzionale; ma in certe situazioni un tale processo può essere molto lento e poco efficace. Atti di disubbidienza civile possono quindi essere giustificati come mezzo efficace da affiancare ai mezzi legali e costituzionali.

Ciò vale in modo particolare in questi tempi in cui le sorti della democrazia sono in declino, come bene illustrato nel recente *Democracy Index* che classifica 180 Paesi in base a 4 categorie; regimi democratici, regimi di democrazia imperfetta (*flawed democracy*), regimi ibridi e regimi autoritari. L'Italia figura al 31 posto tra i regimi di democrazia imperfetta, al di sotto di paesi con regimi di democrazia imperfetta come gli USA e il Botswana.

Le sorti della democrazia sono pur sempre minacciate dalla crescita del complesso militare-scientifico-burocratico, dall'enorme potere delle multinazionali, dalla manipolazione dei cervelli e delle coscienze delle persone da parte di potenti media in mano a gente che, evidentemente, della libertà di pensiero e di coscienza degli altri se ne infischia. Una ulteriore minaccia proviene da un sistema socio-economico che conduce a grandi disuguaglianze economiche tra chi ha sempre di più e chi ha sempre di meno, sia a livello di stati nazionali sia a livello globale.

Inoltre, vi sono gravi minacce a interessi vitali di generazioni presenti e future provenienti dalla sempre più folle corsa agli armamenti e dal connesso rischio nuove guerre combattute con armi di portata distruttiva sempre maggiore, compreso il ricorso a armi nucleari tattiche e strategiche; per non parlare delle minacce di catastrofi causate dall'ulteriore riscaldamento del pianeta.

Nel secolo scorso, in varie situazioni, l'esistenza di individui e gruppi impegnati in atti di disubbidienza civile si è dimostrata estremamente importante al fine di tenere viva la coscienza di determinati valori; ed è pure stata determinante per lo sviluppo morale di vasti strati di popolazione e per la realizzazione di importanti obiettivi sociali e politici. Si pensi, tanto per fare qualche esempio, agli atti individuali e di gruppo di disubbidienza civile al servizio militare in Italia, inclusi quelli di disubbidienza totale

degli anarchici che rifiutavano di prestare anche il servizio civile alternativo dopo la promulgazione della legge 1972 - tutto bene documentato nel bel libro di Marco Labate sull'obiezione di coscienza in Italia dagli anni Cinquanta in poi. Si pensi pure alle azioni di disubbidienza civile dei gruppi di azione nonviolenta negli anni Sessanta; alle azioni di disubbidienza civile contro l'installazione di basi di missili con tesate nucleari in Germania, in Italia, in Inghilterra, alle campagne di disubbidienza civile guidate da Martin Luther King negli Stati Uniti, agli scioperi al rovescio, come quello del gruppo di braccianti che, guidati da Danilo Dolci, nel 1956, lavorarono gratuitamente alla ricostruzione di una strada abbandonata nei dintorni di Partinico in Sicilia.

Oggi, la presenza di persone e gruppi disposti a praticare la disubbidienza civile fondata su approfondite ragioni morali assume ancora maggiore importanza delle tante importanti azioni di disubbidienza civile che in vari paesi democratici sono state condotte nel secolo scorso. Si pensi, per fare un solo esempio, a certe azioni di extinction/rebellion.

La disubbidienza civile in quanto praticata da cittadini di provata fede democratica fa appello a quei valori fondamentali che in un sistema democratico si suppongono presi sul serio e largamente condivisi. Una caratteristica fondamentale di un assetto democratico è quella di gestire i conflitti in modo nonviolento, contando le teste invece che tagliarle. La disubbidienza civile, proprio in quanto pratica nonviolenta, costituisce una integrazione di un assetto democratico ben funzionante. In certe circostanze il ricorso alla disubbidienza civile richiede coraggio e abnegazione. La capacità di ricorrere ad essa in tali circostanze è una virtù di un cittadino di fede democratica.

BARBARA PEZZINI

Ringrazio a mia volta moltissimo di questa occasione e del privilegio di interloquire direttamente con Pontara su questi temi. Vi dirò brevemente alcuni passaggi di una riflessione che potrebbe tracciare un percorso per iniziare a rispondere a quella domanda impegnativa che Paolo ha posto: come rimettere a tema il rapporto tra principio pacifista e difesa della patria e come farlo riallacciandosi anche a questo anniversario, alla riflessione su ciò che ha portato alla legge del 1972 del riconoscimento della odc al servizio militare e su ciò che questa legge ha prodotto.

Quali sono, dunque, le domande di questo cinquantesimo e i possibili itinerari di risposta?

Quasi d'istinto tenderei a vedere due itinerari che andrebbero entrambi seguiti e approfonditi, anche se qui ne prenderò poi in considerazione uno solo.

La prima traccia di riflessione si interroga su come si passi dalla disobbedienza civile e dalla sua pratica alla produzione della legge 772 del '72 e alle sue successive

trasformazioni (perché quella legge costituisce il punto di inizio di un percorso normativo complesso) e su come questo si rifletta sul servizio militare, sull'interpretazione dell'art. 52 della Costituzione, che pone l'obbligo generale, e sacro dovere, di difesa della patria e l'obbligo specifico del servizio militare *nei limiti stabiliti dalla legge*. Questo è un primo itinerario, sul quale tornerò per osservare che cosa abbiano prodotto, quali processi abbiano innescato la disobbedienza civile e la risposta legislativa della legge 772/1972.

Ma un altro itinerario che secondo me andrebbe parallelamente affrontato, nelle nostre riflessioni e nei nostri approcci, richiede di individuare nella legge del '72 la *prima legge* che riconosce l'obiezione di coscienza facendola diventare una libertà riconosciuta, una dimensione di libertà giuridicamente garantita, per vedere come il riconoscimento, prendendo le mosse da questo precedente, sia confluito in altre esperienze di garanzia normativa di sfere di libertà, nominate anch'esse obiezione di coscienza. Perché è già stato ricordato un processo di modificazione nella configurazione dell'obiezione nella legge 194 del 1978 e poi nelle successive recezioni in materia sanitaria, così come nei tentativi di richiesta in altri ambiti che hanno a che fare con leggi che disciplinano temi eticamente controversi o anche solo politicamente controversi (e spesso con questioni *di genere*). Questo è un itinerario che non percorrerò oggi, perché mi limito a segnalare che anche questi itinerari di *trasfigurazione* dell'obiezione di coscienza andrebbero tenuti presenti nella ricostruzione della sequenza di sviluppi normativi di questi cinquant'anni catena e che la riflessione dovrebbe mantenersi sempre consapevole di ciò su cui ricade il comportamento di chi obietta, di cosa influenza, di cosa mira a riconoscere e cosa di fatto produce nella pratica, anche al di là di alcune intenzioni.

Tornando al primo itinerario, la questione di maggior interesse riguarda cosa la legge abbia prodotto, cosa abbia innescato in termini di mutamento dell'idea di difesa della patria. Quanto ha aperto uno spazio al tipo di una difesa nonviolenta, non armata, di una difesa popolare con queste caratteristiche?

Ha certamente innescato l'evoluzione progressiva del servizio civile, che muove da una configurazione iniziale come una sostituzione, una possibilità di natura eccezionale di adempiere in forma alternativa l'obbligo militare, senza contestarlo o eroderlo nella sua essenza, senza sostanzialmente entrare in frizione con quell'obbligo; ma che poi diventa non già una modalità di adempimento dell'obbligo militare, bensì un *limite* all'obbligo militare, un limite al servizio militare, proponendone una configurazione *alternativa*. E quando ha raggiunto questa dimensione alternativa (qui penso ad alcuni passaggi della giurisprudenza costituzionale), quando è stato costruito come limite al servizio militare, allora sì ha aperto uno spazio nuovo, uno spazio di possibilità giuridica di configurazione della difesa non armata, non violenta, la difesa popolare. Uno spazio della *configurazione giuridica*, che è però rimasta confinata entro una dimensione solo teorica e potenziale; se, infatti, guardiamo l'assetto normativo effettivo, dobbiamo constatare che l'esperienza è andata in tutt'altra direzione, quella di un esercito professionale, che ha messo le premesse per una configurazione sempre più separata della struttura militare rispetto alla società civile. Che non credo abbia avuto poche implicazioni di

scelte di impiego, di esercizio concreto, di partecipazione ad operazioni anche di assai dubbia compatibilità o di aperto contrasto con il principio pacifista espresso dall'art. 11 della Costituzione. E resta tutto da indagare come questo si rapporti anche alla tradizione della *democraticità* in senso pieno richiesta dall'art. 52 Cost. (co. 3: l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica), ragionando a questi fini (ai fini della garanzia di democraticità) della differenza tra un esercito a leva ampia e popolare rispetto all'esercito esclusivamente professionale.

Nello svolgersi di questo primo itinerario, emerge un'ulteriore dimensione di ricerca da esplorare, che fa riferimento al diritto di resistenza: usando questa espressione – che rimanda ad una più ampia complessità e ricchezza storica – per riferirsi a una forma di opposizione al potere costituito che si legittima (facendosi vero e proprio «diritto» di resistenza) attraverso il richiamo a principi politico filosofici superiori al potere costituito; principi che diventano veri e propri criteri di legittimità rispetto ad un potere che, in quanto costituito, si afferma certamente come legale, ma non necessariamente legittimo.

Riflettendo sulla dimensione non puramente individuale della coscienza, a fronte della contrapposizione tra la libertà di coscienza e l'obbligo morale incorporato nell'obbligo politico del rispetto della legge – e direi meglio, non solo nel rispetto della legge, ma nell'adempimento dei doveri di solidarietà inderogabilmente connessi ai diritti inviolabili riconosciuti (art. 2 Cost.) –, i giuristi ragionano in termini di che cosa rimane del diritto di resistenza nel momento in cui l'opposizione al potere costituito pretende di essere riconosciuta come un diritto, come legittima. Che spazio rimane per il diritto di resistenza nel momento in cui il suo itinerario storico si confronta con lo stato costituzionale di forma democratica? Perde, indubbiamente, il suo spessore: e sarebbe molto interessante ricostruire l'andamento della discussione sul diritto di resistenza all'interno dell'Assemblea Costituente, tanto più agganciandolo all'esperienza e al riconoscimento della Resistenza come esperienza costitutiva della fondazione della repubblica. È abbastanza scontato per i costituzionalisti sostenere che il diritto di resistenza nello stato costituzionale si è ormai trasfigurato, è stato incorporato nel buon funzionamento democratico, delle istituzioni democratiche che consentono la partecipazione e fondano il consenso. Abbiamo già visto, però, che il disegno di buone istituzioni democratiche non ne garantisce anche un buon funzionamento. Buone strutture democratiche hanno bisogno di essere costantemente implementate e praticate coerentemente.

E allora cosa resta del diritto di resistenza nel costituzionalismo contemporaneo che ne avrebbe esaurito e assorbito la funzione originaria? Cosa, invece, permane? Cosa persiste del diritto di resistenza?

Penso ad alcune delle argomentazioni che i costituzionalisti usano: e, in particolare, a quella della valorizzazione del conflitto. Penso, per chi ha seguito o seguirà in rete il convegno di Torino sull'obiezione di coscienza organizzato dal centro Sereno Regis il 7-8 ottobre, cui si è già accennato, alla relazione di Alessandra Algostino, che poneva al centro il valore del conflitto come categoria costituzionale: ma penso anche ad altre riflessioni, in particolare agli studi di Emanuele Rossi sull'obiezione e il valore del

consenso, che mette al centro la costruzione del consenso, l'esercizio del potere fondato effettivamente sul consenso, elemento essenziale come finalità, ma anche come pratica effettiva nella democrazia costituzionale. Il «consenso cosciente» incorpora l'esercizio di disobbedienza consapevolmente praticata come espressione sintomatica di processi di maturazione di coscienza dei cittadini; processi che non si vogliono né scontati, né imposta come una forma, perché il consenso va effettivamente praticato, constatato e rilevato.

A me viene da dire che ciò che nello stato costituzionale persiste del diritto di resistenza nelle sue varie forme, incorpora e traduce anche la *disobbedienza civile* – nel modo come l'abbiamo intesa e cominciata ad affrontare oggi, perché è sempre opportuno precisare come si usano le espressioni, i termini, in che contesti e con quali finalità – ; quello che, comunque, persiste è una tensione antagonista e critica che è una necessità permanente della costruzione di una società democratica, necessità permanente di *contropoteri* negativi di limitazione dei poteri costituiti, anche di quelli che già sono costruiti tenendo presente la necessità dei contropoteri; cioè una tensione antagonista e critica degli assetti di potere che non si esaurisce mai, non è mai completamente assorbita dalla pratica degli istituti costituzionali, né dal funzionamento della Corte Costituzionale e delle istituzioni di garanzia, né tantomeno semplicemente dai meccanismi di funzionamento della rappresentanza politica.

In questa necessità permanente di spazio di contropotere, di esercizio effettivo di antagonismo e contropotere come quello praticato in modo non violento dalle forme di disobbedienza civile, si recupera a mio parere proprio la matrice originaria del diritto di resistenza come opposizione al potere costituito, opposizione che si legittima – pretende di essere giuridicamente riconosciuta e diventare diritto di resistenza - facendo appello a principi superiori, i quali principi diventano criteri di legittimazione del potere.

Si tratta di un terreno di riflessione proprio del costituzionalismo, perché il diritto costituzionale è essenzialmente *limitazione* del potere (riconoscimento e limitazione, garanzie che limitano il potere), ma anche *legittimazione* del potere. La domanda finale è, dunque, se la disobbedienza civile – ben prima dell'obiezione di coscienza, a monte di ogni possibile ed eventuale riconoscimento giuridico dell'obiezione – può diventare una forma utile, addirittura necessaria, agli effetti della costruzione di un sistema di potere legittimato da valori.

Provando a interrogare su questa visione di fondo il tema della disobbedienza civile al servizio militare, dobbiamo muovere da un'interpretazione forte dell'art. 11 Cost. e del principio pacifista come definizione e delimitazione della sovranità, come costruzione di un *ordine (internazionale) della sovranità disarmata*. Come tale, la costruzione della pace è un obbligo che la Repubblica assume nei termini – direbbe il giurista – di un'obbligazione di mezzi (non di risultato): obbligo che impone di mettere a disposizione gli strumenti di volta in volta, in ogni specifica circostanza, coerenti con quel fine. Inteso in questo modo, l'art. 11 (principio pacifista) in rapporto con l'art. 52 (la difesa della patria) ridimensiona il *servizio militare*, consentendo e spingendo verso una declinazione della difesa coerente al contesto della sovranità disarmata.

E come sarebbe declinabile la difesa della patria in un contesto pienamente coerente con la sovranità disarmata? Un largo spazio, se non uno spazio tendenzialmente esclusivo da conquistare a una difesa nonviolenta e non armata, un'ipotesi che alla fine possa scalzare lo stesso obbligo militare – passando attraverso tutte le forme richieste di modifica dell'art. 52.

Dobbiamo riflettere su come favorire – anche attraverso la messa in atto di comportamenti antagonisti e critici di disobbedienza civile – e come costruire un processo di transizione da un modello di difesa fondato su armi di offesa e una certa concezione dell'esercito e delle strutture militari a un modello che utilizza solo armi difensive, addirittura fino alla loro totale estinzione in una difesa popolare interamente nonviolenta (*transarmo*).

È questa una linea di tendenza, un itinerario, un percorso, certamente non già presente nella legislazione e nemmeno nei riferimenti interpretativi, se non in maniera – ahimè – minoritaria, tragicamente minoritaria. Ma credo sia il percorso di reale fedeltà alla Costituzione.